

Tribunale Lagonegro, Sez. lavoro, Sent., 08/04/2026, n. 457

Intestazione

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO**

Sezione lavoro

nella persona della dott.ssa (...) ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 680/2019 R.G. LAVORO

TRA

(...) (...) n. a (...) il (...) rappresentato e difeso dall'avv. (...) come da procura in atti.

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. (...)

RESISTENTE

OGGETTO: Fondo di (...) I.N.P.S. - T.F.R.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

SINTESI DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data (...) parte ricorrente ha dedotto: - di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della (...) Coop. (...) a r.l. dal 27.06.1996 al 30.10.2009, con qualifica di operaio specializzato;

-che con D.M. dello (...) n. 158 del 5 aprile 2013 la società datrice di lavoro veniva sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, con nomina del commissario liquidatore; - che in data (...) il ricorrente presentava domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale per l'importo di Euro 3.663,26, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato alla cessazione del rapporto di lavoro;

-che in data (...) il credito veniva riconosciuto ed ammesso allo stato passivo in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 n. 1 c.p.c.;

- che in data (...) il ricorrente presentava domanda telematica all'(...) per ottenere il pagamento del TFR a carico del (...) di (...)

- che tale domanda veniva respinta dall'(...) con comunicazione notificata in data (...), con motivazione riferita alla ritenuta prescrizione del diritto;

-che in data (...) il ricorrente proponeva ricorso amministrativo avverso il diniego del (...) di (...)

-che con Prov. del 12 febbraio 2019 l'(...) rigettava il ricorso amministrativo, confermando il diniego alla prestazione richiesta;

-che, alla data di proposizione del presente giudizio, il ricorrente non aveva percepito il trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della società posta in liquidazione coatta amministrativa.

Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di ottenere la condanna dell'(...) quale gestore del (...) di (...) ex L. n. 297 del 1982, al pagamento in suo favore delle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge, nonché la condanna dell'ente alla rifusione delle spese di lite.

Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.

La controversia veniva chiamata per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 07.04.2026; all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il (...) ha deciso la causa con sentenza.

OGGETTO DEL GIUDIZIO

Il *thema decidendum* attiene alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'operatività del (...) di (...) nell'ipotesi de qua.

RICOSTRUZIONE DEL QUADRO POSITIVO

In base all'art. 2 L. n. 297 del 1982 il (...) di (...) è volto ad assicurare, in via sostitutiva, la soddisfazione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto e, in taluni casi, per le ultime mensilità retributive, nei confronti del datore di lavoro divenuto insolvente.

Tale istituto risponde all'esigenza di tutelare la posizione del lavoratore di fronte al rischio tipico dell'insolvenza datoriale, configurandosi quale meccanismo di garanzia sussidiaria rispetto all'obbligazione originariamente gravante sul datore di lavoro.

Circa il dato positivo, con riguardo al T.F.R. il citato art. 2 individua quali presupposti per l'accesso al fondo: - che il T.F.R. non sia stato pagato dal datore di lavoro; - che il lavoratore abbia fatto domanda di ammissione al passivo; - che siano trascorsi almeno 15 giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo.

Il comma 4 del citat art. 2 estende esplicitamente la disciplina all'ipotesi di l.c.a. Giacché il legislatore definisce i presupposti per poter fare la domanda, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto all'ottenimento di una somma

corrispondente a quanto dovuto a titolo di T.F.R. configura un autonomo diritto; l' art. 2 L. n. 297 del 1982, infatti, istituisce un rapporto diretto tra lavoratore e (...) finanziato da contribuzione obbligatoria datoriale.

Sul punto, può richiamarsi quanto recentissimamente affermato dalla Corte di Cassazione - sez. lavoro con la sentenza n. 1860/2025: "8. Questa Corte, a far data da Cass. nr. 19277 del 2018, ha consolidato un orientamento, relativamente all' intersecarsi di vicende circolatorie di un'azienda e sottoposizione a procedura concorsuale di alcuno dei datori di lavoro cedenti e/o cessionari, con contestuale richiesta di intervento del (...) di garanzia, al quale anche in questa sede va data continuità.

9. Va premesso, al riguardo, che il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale (...) di cui all'art. 2 della L. n. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva (così

Cass. nr. 17643 del 2020).

È stato inoltre precisato che la definitività dello stato passivo, mentre impedisce all'(...) di opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l'esistenza o l'entità del credito in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non preclude all'(...) di contestare i presupposti d' intervento del (...) e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile (nr. 19277 del 2018, cit.): le risultanze dello stato passivo non sono infatti opponibili all'(...) in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere venga ad esistenza l'obbligo della tutela previdenziale (Cass. nr. (...) del 2021), ché altrimenti, in considerazione dell'estraneità dell'ente al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive (anche concorsuali) intentate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, verrebbe ad essere vulnerato il diritto dell'ente alla difesa in giudizio, sancito per tutti dall' art. 24 Cost. (così, espressamente, ancora Cass. nr. 19277 del 2018, cit.). 10. Le condizioni di intervento del (...) di garanzia risultano tassativamente indicate dall'art. 2 della L. n. 297 del 1982, emanato in attuazione della (...) 80/987/(...) e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. nr. 19277 del 2018 cit. e successive, per ciò che riguarda il (...) e Cass. nr. 24889 del 2019, punto 7, per " i crediti di lavoro (...) inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro" di cui all' art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992)."

La più recente giurisprudenza di legittimità, pertanto, evidenzia che: - il diritto del lavoratore a percepire il T.F.R. non corrisposto dal datore di lavoro insolvente si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi delle condizioni di legge. - la definitività dello stato passivo impedisce all'(...) di opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l'esistenza o l'entità del credito.

SPESE DI LITE

Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della giurisprudenza non pacifica in merito alla questione dirimente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'I.N.P.S., quale gestore del (...) di garanzia, al pagamento in favore del sig. (...) D'(...) della somma di Euro 3.663,26 a titolo di T.F.R., oltre interessi dal 12.02.2019 e sino al soddisfo;
2. Compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Conclusione

Così deciso in Lagonegro, il 8 aprile 2026.

Depositata in Cancelleria il 8 aprile 2026.